



COMUNE di ORDONA

PROVINCIA di FOGGIA

Regolamento di Polizia Urbana

Pagina 6

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Pagina 7

Capo II

Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico

Art. 4 Discarica delle acque

Art. 5 Occupazione di aree pubbliche

Art. 6 Durata delle concessioni di occupazioni di aree pubbliche

Art. 7 Revocabilità delle concessioni

Art. 8 Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

Art. 9 Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche

Art. 10 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 11 Scarico di rottami e di detriti

Art. 12 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulla area pubblica

Art. 13 Installazione di tende

Art. 14 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Art. 15 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Art. 16 Fiere e mercati

Art. 17 Commercio ambulante

Art. 18 Mercati di gente d'affari

Art. 19 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Art. 20 Installazione di chioschi ed edicole

Art. 21 Divieto di giochi su suolo pubblico

Art. 22 Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche

Pagina 12

Capo III

Pulizia dei centri abitati

Art. 23 Disposizioni di carattere generale

Art. 24 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

Art. 25 Disposizioni per i commercianti ambulanti

Art. 26 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Art. 27 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Art. 28 Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 29 Sgombro della neve

Art. 30 Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche

Art. 31 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

Art. 32 Pulizia delle vetrine

Art. 33 Disposizioni riguardanti gli animali

Art. 34 Disciplina della pubblicità mediante volantinaggio

Art. 35 Divieto della segatura e spaccatura della legna

Capo IV

Decoro dei centri abitati

- Art. 36** Manutenzione degli edifici
- Art. 37** Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 38** Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 39** Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 40** Disposizioni per l'igiene e il decoro dei terreni
- Art. 41** Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 42** Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 43** Manifesti e scritte
- Art. 44** Decenza pubblica e personale
- Art. 45** Bagni
- Art. 46** Maltrattamento di animali
- Art. 47** Bestie macellate
- Art. 48** Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 49** Viali e giardini pubblici
- Art. 50** Vasche e fontane
- Art. 51** Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse
- Art. 52** Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità
- Art. 53** Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

Capo V

Quiete pubblica

- Art. 54** Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 55** Impianto di macchinari
- Art. 56** Funzionamento di motori in case di abitazione
- Art. 57** Rumori in case di abitazioni
- Art. 58** Uso di strumenti sonori
- Art. 59** Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 60** Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 61** Schiamazzi, grida e canti
- Art. 62** Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica
- Art. 63** Suono delle campane
- Art. 64** Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 65** Negozi per la vendita di apparecchi radio e grammofoni
- Art. 66** Questue e carovane di nomadi

Capo VI

Norme di sicurezza negli abitati

- Art. 67** Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili
- Art. 68** Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 69** Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 70** Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili
- Art. 71** Autorimesse
- Art. 72** Fucine e forni
- Art. 73** Bocche da incendio
- Art. 74** Uso di fiamma libera
- Art. 75** Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 76** Mine
- Art. 77** Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio
- Art. 78** Animali pericolosi
- Art. 79** Strumenti da taglio
- Art. 80** Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 81** Trasporto di acque gassate e di seltz
- Art. 82** Protezione da schegge
- Art. 83** Manutenzione dei tetti, cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
- Art. 84** Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 85** Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 86** Materiali di demolizione
- Art. 87** Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 88** Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 89** Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive
- Art. 90** Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art. 91** Autobus urbani e scuolabus

Capo VII

Disposizioni annonarie e per gli esercizi pubblici

- Art. 92** Licenza per il commercio di vendita al pubblico
- Art. 93** Pesatura delle merci
- Art. 94** Vendita delle merci esposte al pubblico
- Art. 95** Vendita del pane
- Art. 96** Merce venduta in pacchi chiusi
- Art. 97** Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti
- Art. 98** Tabella per la vendita delle carni
- Art. 99** Tabella per la vendita dei combustibili
- Art. 100** Carbone minerale
- Art. 101** Vendita al minuto dei combustibili
- Art. 102** Misurazione della brace
- Art. 103** Consegna a domicilio dei combustibili
- Art. 104** Requisiti dei locali di vendita
- Art. 105** Località per l'impianto di esercizi commerciali
- Art. 106** Uso di contrassegni del Comune

Pagina 33

Capo VIII

Disposizioni per il commercio ambulante

- Art. 107** Esercizio del commercio ambulante
- Art. 108** Divieto delle soste prolungate nelle aree non destinate a mercato
- Art. 109** Vendita ambulante di generi commestibili
- Art. 110** Requisiti dei carretti per la vendita ambulante

Pagina 34

Capo IX

Disposizioni per mestieri ambulanti

- Art. 111** Esercizio di mestieri ambulanti
- Art. 112** Esercizio di guide pubbliche
- Art. 113** Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 114** Facchini pubblici
- Art. 115** Baracche per pubblici spettacoli
- Art. 116** Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

Pagina 37

CAPO X

Penalità

- Art. 117** Accertamento delle contravvenzioni ed ammende
- Art. 118** Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Pagina 37

Capo XI

Disposizioni transitorie

- Art. 119** Entrata in vigore del regolamento

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastrici, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato all'Ufficio della Polizia Municipale.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'autorità, osservato il disposto dell'art. 333 del Codice di procedura penale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, agli utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, distruzione di sostanze insolubili, soppressione di animali pericolosi, esecuzione di opere a carico di privati, sospensione di lavori in corso, riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo restando le spese a carico del contravventore stesso.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Capo II – Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico

Art. 4 Discarica delle acque

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, interne o marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature ovvero sul suolo e nel sottosuolo è tutelata dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319. Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche o nei fiumi, nei laghi ed in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.

Le trasgressioni sono denunciate alla Autorità Giudiziaria.

Art. 5 Occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal regolamento o dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo e di aree pubbliche, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale. Le concessioni sono fatte, dietro richiesta degli interessati, dal Comune per le occupazioni temporanee e per quelle permanenti, sempre quando le credano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità, del decoro cittadino, dei pubblici servizi, del patrimonio stradale e della circolazione stradale.

Alla medesima disciplina sono soggette le occupazioni precarie e momentanee degli spazi soprastanti al suolo pubblico. Senza pregiudizio delle norme del Codice Stradale in vigore, per gli autoveicoli e veicoli si considera occupazione abusiva di suolo pubblico quella che si protrae per oltre due ore senza l'autorizzazione di cui al presente articolo.

La concessione, sia temporanea che permanente, deve risultare da apposito atto o licenza, portante la indicazione della qualità della occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta.

Per le occupazioni giornaliere la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sostituisce la concessione amministrativa.

Art. 6 Durata delle concessioni di occupazioni di aree pubbliche

L'Amministrazione Comunale potrà concedere permessi giornalieri, temporanei o permanenti.

Il permesso giornaliero autorizza una occupazione giornaliera o per un periodo di tempo determinato, comunque non mai superiore a dieci giorni.

Il permesso temporaneo (licenza) autorizza una occupazione di spazio ed area per un periodo di tempo determinato non mai superiore alla fine dell'anno in corso.

Tale concessione è rinnovabile ogni anno ed è fatto obbligo, pertanto, di presentarne domanda entro il 31 dicembre.

La concessione permanente autorizza una occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto.

Art. 7 Revocabilità delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità, o per altri motivi di interesse

Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali e gli agenti del Corpo vigili urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

Art. 8 Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa per l'occupazione giornaliera viene pagata direttamente ai vigili urbani dietro rilascio di quietanza-permesso; quelle per le concessioni temporanee e permanenti sono esatte a mezzo ruoli esattoriali o a mezzo reversale di tesoreria.

Art. 9 Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche

Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento collocando un numero sufficiente di segnalazioni e larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiore di m. 1,70.

Al calare del sole tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

È fatto obbligo dei lumi di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

Art. 10 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via, è soggetto a speciale permesso dell'autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricursarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

Nella zona del centro, le operazioni di carico e scarico dei veicoli dovranno essere compiute non più tardi delle ore dieci e non prima delle ore sette e trenta.

Dette operazioni saranno, comunque, vietate quando impediscano la libera circolazione dei veicoli.

Art. 11 Scarico di rottami e di detriti

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'autorità comunale.

È pure vietato il trasporto, attraverso le vie della città, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere se non dopo aver ottenuto il permesso dall'autorità comunale, la quale stabilirà di volta in volta l'itinerario da percorrere fino ai luoghi di scarico. Il trasporto dei materiali dovrà essere eseguito coi veicoli atti ad evitare disseminazioni e polverio.

Art. 12 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulla area pubblica

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore di gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella licenza di occupazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza, se dal lato della carreggiata, e di almeno m. 1,50 in ogni altro caso.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità, e di sicurezza del traffico.

I tavolini e le sedie da esporre avanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

I tavoli devono essere coperti da tovaglie a colori intonati e sempre pulite.

Art. 13 Installazione di tende

Per le tende dei piani terreni la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonne dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 14 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che riproducono abbigliamento.

È vietato esporre vetrine anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a m. 1,50.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili opere apposte esternamente ai fabbricati, e appoggiate sul piano stradale dovrà essere completamente indipendente da questo e gli oggetti massimi non dovranno oltrepassare, in via ordinaria, cinque centimetri dall'allineamento stradale. Le cornici superiori delle stesse cose situate almeno tre metri sopra il livello del piano stradale potranno, invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, loro rischio e pericolo.

Art. 15 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Oltre a quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, ecc., all'esterno di negozi, possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di m. 0,70 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'art. 11 del presente regolamento non potranno, comunque, essere concesse licenze, quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a m. 1,50 e quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico. Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 16 Fiere e mercati

Le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dalla Giunta Municipale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico nelle file e nei posti convenientemente designati è fatta alle condizioni previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6.

Art. 17 Commercio ambulante

Il commercio ambulante potrà essere fatto soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale. Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza. Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, né altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

Art. 18 Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 19 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P. S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto del suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale.

Art. 20 Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della commissione edilizia. In nessun caso sarà concessa licenza ad una distanza inferiore a m. 25 dagli incroci, a m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse. La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 21 Divieto di giochi su suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione.

È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli, scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 22 Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle norme speciali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dall'autorità comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso a giudizio dell'autorità comunale ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni di cui nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché per quelli privati, per tinteggiatura, riparazioni e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonachi degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui agli articoli precedenti, a giudizio della Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Capo III Pulizia dei centri abitati

Art. 23 Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

Art. 24 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 25 Disposizioni per i commercianti ambulanti

È proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

Art. 26 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o sia nocivo al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 27 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e dei corsi, le immondizie provenienti dalle loro botteghe.

Art. 28 Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceveranno le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il pubblico suolo.

Art. 29 Sgombro della neve

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdruccevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dall'autorità comunale e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno.

Art. 30 Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche

È proibita, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.

Il Comune potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dall'autorità comunale.

Art. 31 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità.

Art. 32 Pulizia delle vetrine

L'occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, sino alle ore 9.30. Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di permesso, in qualunque ora avvengano le occupazioni relative.

Art. 33 Disposizioni riguardanti gli animali

È vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a mercato.

Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare entro l'abitato conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere dei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazze, poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'autorità comunale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 34 Disciplina della pubblicità mediante volantinaggio

1. E' fatto divieto a chiunque, in aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, di effettuare ogni e qualsiasi forma di pubblicità mediante volantini, opuscoli o materiale simile.

In particolare è vietato il lancio dai veicoli, la distribuzione a mano ovvero l'apposizione ai veicoli in sosta e alle porte o finestre frontistanti la strada.

2. E' consentita l'introduzione nelle cassette postali, ove esistenti nonché col consenso del titolare o chi per esso e sotto la sua responsabilità, il deposito all'interno di negozi o pubblici esercizi. E' altresì consentita la distribuzione nei mercati e nelle fiere in occasione della loro effettuazione e limitatamente all'interno dell'area in cui si svolgono.

3. Per motivi politici, sociali, culturali e sindacali/o comunque per ragioni di pubblico interesse, o necessità, il Sindaco può autorizzare forme di pubblicità in deroga al primo comma anche all'interno delle zone definite "centro storico" dalle norme urbanistico - edilizie.

Il provvedimento autorizzatorio prescrive i termini e le modalità per la relativa effettuazione. Si applicano le disposizioni degli artt. 15, 16 e 17 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. Se la violazione riguarda le prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. L'obblazione non esime l'obbligato dal pagamento dell'imposta di pubblicità eventualmente evasa e dalle penalità contemplate dal citato D.L 507/93.

5. Gli organi di polizia procedono in ogni caso al sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 ove non risulti corrisposta l'imposta comunale sul mezzo pubblicitario impiegato. La ragione giuridica, pubblica o privata, oggetto della pubblicità abusiva o non conforme alle prescrizioni, è obbligata in solido con l'autore della violazione se identificato o con l'avente titolo legale. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 35 Divieto della segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Capo IV - Decoro dei centri abitati

Art. 36 Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e i serramenti prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga dall'autorità comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari, sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

É vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, monumenti ed i manufatti pubblici.

L'autorità comunale provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.

Art. 37 Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salvo le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'autorità comunale.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione delle iscrizioni e delle insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 38 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Comune e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi e le epigrafi e quant' altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Comune, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.

Art. 39 Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegno di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno per i terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

Art. 40 Disposizioni per l'igiene e il decoro dei terreni

1. Fatta salva la normativa speciale in materia ambientale ed urbanistico - edilizia nei terreni od aree private, ancorché non esposte alla pubblica vista ovvero non gravate da servitù di pubblico passaggio, è vietato il collocamento, l'accumulo, il deposito e l'abbandono di materiali di qualsiasi natura che possano recare nocimento all'igiene e alla salute e che, in ogni caso, siano suscettibili di produrre un concreto danno all'ambiente.

2. I proprietari ovvero gli aventi titolo legale o reale di godimento devono altresì provvedere a mantenere gli appezzamenti non coltivati in adeguato stato di manutenzione procedendo, ove occorra, alle necessarie pulizie, bonifiche e taglio dell'erba.

3. L'ufficio comunale ambiente d'iniziativa, o su segnalazione degli Organi competenti, procede a diffidare, ai sensi della legge 241/90, i soggetti responsabili per l'effettuazione dei necessari adempimenti assegnando un termine, salvo casi di particolare urgenza, non inferiore a sette e non superiore a venti giorni.

In caso di inadempienza, l'ufficio propone al Sindaco l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 54 della legge n. 267/2000.

Per l'iter procedurale, l'Ufficio può- disporre, tramite gli Organi competenti, accertamenti e sopralluoghi.

L'instaurazione del procedimento amministrativo su indicato non pregiudica l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è punito, se il fatto non costituisce illecito penale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24 11 1981 n. 689.

Art. 41 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

É vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori della finestra, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico.

Art. 42 Spolveramento di panni e tappeti

É vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili. Per le abitazioni, che non hanno prospetto in cortile od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 antimeridiane da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9 negli altri mesi.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato sino alle ore 10.

É rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni, comunque, che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

Art. 43 Manifesti e scritte

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per ciò stabiliti.

É altresì, vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'autorità comunale.

Art. 44 Decenza pubblica e personale

É vietato esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza e che possono offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone o che suonino offesa al sentimento nazionale.

In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o deformazioni riluttanti; vestire abiti macchiati di sangue, o, comunque, indecenti; sdraiarsi, bestemmiare e tenere turpiloqui.

- é vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono avere, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un orinatoio e, sempre che sia possibile, una latrina, costruita come sarà determinato caso per caso.
- é vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoio pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano. É pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoio pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 45 Bagni

Coloro che vogliono bagnarsi in luogo, ove possa giungere la vista del pubblico, debbono essere convenientemente coperti.

Art. 46 Maltrattamento di animali

A norma delle vigenti disposizioni, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed, in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Art.	Disposizione normativa	Sanzione €		Oblazione nei 60 gg. €
		Minimo	massimo	
46	molestare e/o maltrattare animali	25,00	75,00	50,00
	a) in luogo pubblico o aperto al p.	25,00	150,00	50,00
	b) causando la morte dell'animale	50,00	300,00	100,00

Art. 47 Bestie macellate

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali ed, in genere, oggetti che possano offendere il pubblico decoro o imbrattare i passanti ed il suolo.

Art. 48 Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici aperti od esposti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

Art. 49 Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nei siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
- d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose qualsiasi, fisse o mobili.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Art. 50 Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. È vietato asportare acqua con recipienti di grande capacità senza l'autorizzazione dell'autorità comunale. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 51 Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.

È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

Art. 52 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

È vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

È del pari, vietato in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità.

Art. 53 Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata della città dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. È comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

Capo V - Quietè pubblica

Art. 54 Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Nella zona urbana è vietato l'impianto di seghe circolari meccaniche per il taglio della legna.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salvo speciale concessione scritta, è vietato esercitare tra le ore 13 e le ore 15.30 e tra le ore 20 e le ore 8 dal 1 ottobre al 30 aprile, tra le ore 13 e le ore 15.30 e tra le ore 21 e le ore 7.30, dal 1 maggio al 30 settembre ed in ogni caso nei giorni festivi di calendario, arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

L'autorità comunale può ordinare maggiore limitazione, se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali, su reclami degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini dell'autorità comunale, perché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi, con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa licenza entro il termine di tre mesi dalla data

dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Art. 55 Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dai disegni, in scala conveniente, necessaria a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stato ottenuto il permesso.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagato nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 56 Funzionamento di motori in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi, che, azionati, producono rumore o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne. Potranno farsi funzionare solo dalle ore 7.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.

L'autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui all'art. 54.

È vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 57 Rumori in case di abitazioni

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. L'autorità comunale, su denuncia degli interessati, previa diffida, accerta le contravvenzioni a carico dei responsabili.

Art. 58 Uso di strumenti sonori

In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di cessazione del lavoro. Per l'inizio del lavoro potranno usarsi altri mezzi con effetto sonoro limitato all'interno degli stabilimenti stessi ed alle immediate vicinanze esterne.

In ogni caso, l'autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 59 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7.30 e dalle ore 13 alle ore 16 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 60 Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampanti, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto, anche all'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati.

In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, quantunque effettivamente enunciati

negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura annunciazione in modo conveniente del titolo del giornale di vendita.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani.

Art. 61 Schiamazzi, grida e canti

Sono vietati le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno delle osterie e simili dalle 22 all'alba.

Art. 62 Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente essere soppresso.

Art. 63 Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

Art. 64 Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema o ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

Art. 65 Negozi per la vendita di apparecchi radio e grammofoni

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio e grammofoni, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare per pubblicità alle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 19,30.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 66 Questue e carovane di nomadi

Per effettuare questue, occorre l'autorizzazione dell'autorità di P. S., si deve, inoltre, evitare ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro carri o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dall'autorità comunale.

Capo VI - Norme di sicurezza negli abitati

Art. 67 Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili

Le aziende, che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con Decreto Ministeriale 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle Leggi di P. S. 6 maggio 1940, numero 635, e da ogni altra disposizione in materia.

Le aziende, che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Comune.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

È fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 68 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

In genere i depositi e magazzini superanti i mc. 1000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, oppure coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazioni con locali di abitazione e gabbie delle scale devono essere convenientemente protette.

Art. 69 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitte e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire, caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.

Art. 70 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili, circondati da fabbricato da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

Art. 71 Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con Decreto Ministeriale 31 luglio 1934.

Esse si intendono, inoltre, sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo provinciale vigili del fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 72 Fucine e forni

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, costruita esclusivamente in muratura o di ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto; ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore con superiore suolo in mattoni.

Non si possono attivare forni, o fucine, senza licenza del Sindaco il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza della prescrizione, stabilita al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca e l'annullamento di essa.

Art. 73 Bocche da incendio

Il Comune potrà ordinare che i locali di cui agli artt. 67 e 69 siano provveduti di bocche da incendio da collocarsi e mantenersi a cura e spese dei proprietari.

Art. 74 Uso di fiamma libera

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda);
- c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

Art. 75 Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P. S., deve venire sempre richiesta l'autorizzazione, da parte dell'autorità comunale, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti.

È pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, zolfanelli od altri oggetti accesi.

Art. 76 Mine

Salvo quanto si dispone dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

Art. 77 Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di guardia dei vigili del fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'autorità, ad adoperarsi per la estinzione coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

È obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

Art. 78 Animali pericolosi

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola o panierino e di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.

I cani di alta taglia, in genere e in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastino devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc., che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nel canile, comunale in sequestro per cinque giorni trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario capo.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della multa.

Anche i cani, che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse, debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte della autorità comunale.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art.	Disposizione normativa	Sanzione		Oblazione nei 60gg.
		minimo	massimo	
62	Chi detiene cani in abitazioni, o stabilimenti, negozi, magazzini, che disturbino la quiete pubblica	25,00	75,00	50,00
74	Chi accende falò, polveri, liquidi infiammabili nell'abitato senza autorizzazione di P.S. e delle AA.CC.	50,00	150,00	100,00

77	Chi in caso di incendio non si adoperi o non si faccia promotore di avvisare i Vigili del Fuoco	75,00	450,00	150,00
78	1) Chi introduce tori o altri animali pericolosi in città	50,00	300,00	100,00
	2) Chi fa circolare o introduce in luoghi aperti al pubblico, cani senza museruola	25,00	150,00	50,00
	3) I cani di grossa taglia, lupi, mastini, danesi, ecc. che non vengono tenuti al guinzaglio	50,00	300,00	100,00
	4) Introdurre cani in giardini e parchi a ciò interdetti	25,00	150,00	50,00
79	Chi trasporta vetri lunghi oltre 50 cm, o trasporta ferri acuminati ai quali non siano stati collocati appositi ripari	25,00	75,00	50,00
83	1) Chi non tiene in buono stato di manutenzione i tetti, balconi, o i fumaioli	25,00	150,00	50,00
	2) I proprietari di edifici che non impediscono il gocciolamento dell'acqua dalle gronde	25,00	75,00	50,00
	I proprietari di luoghi privati che siano di pubblico passaggio che non riparino eventuali guasti	25,00	150,00	50,00

Art. 79 Strumenti da taglio

È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli, od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti. È in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Art. 80 Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi, se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Art. 81 Trasporto di acque gassate e di seltz

I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassose, devono essere coperte con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti.

Art. 82 Protezione da schegge

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

Art. 83 Manutenzione dei tetti, cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Art. 84 Manutenzione di aree di pubblico transitò

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Art. 85 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada sottostante gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Quanto sopra senza pregiudizio delle leggi generali e speciali in materia.

Art. 86 Materiali di demolizione

È proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dall'autorità municipale che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

Art. 87 Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 88 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 89 Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione di vigilanza tecnica a norma di legge.

Art. 90 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo sia illuminato fino all'ora della chiusura.

Art. 91 Autobus urbani e scuolabus

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri degli autobus urbani è vietato:

1. salire e scendere quando la vettura è in moto;
2. salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
3. salire quando la vettura sia segnalata completa;
4. parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
5. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
6. occupare più di un posto od ingombrare i passaggi;
7. sputare all'interno delle vetture;
8. portare fucili carichi, oggetti pericolosi, sudici o che possono imbrattare o comunque riuscire molesti ai viaggiatori;
9. essere alterati da bevande alcoliche, essere sudici o vestiti in modo indecente, avere segni evidenti di malattie, che destano ribrezzo o disgusto;
10. cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
11. portare cani;
12. distribuire oggetti a scopo di pubblicità od a fine di lucro, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Il personale di servizio sugli autobus, deve:

1. mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
2. osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
3. tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Capo VII - Disposizioni annonarie e per gli esercizi pubblici

Art. 92 Licenza per il commercio di vendita al pubblico

Chiunque intenda esercitare il commercio di vendita di qualsiasi merce all'ingrosso o al minuto, deve munirsi della speciale licenza.

Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio, prima di avere ottenuta la necessaria autorizzazione, a generi per i quali non fu rilasciata la licenza di vendita.

Art. 93 Pesatura delle merci

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in questo caso ne dovrà essere impiegato un solo foglio, di misura proporzionata al volume della merce e di peso non superiore a un grammo per ogni decimetro quadrato.

Art. 94 Vendita delle merci esposte al pubblico

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che, comunque, a tale fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

Art. 95 Vendita del pane

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 96 Merce venduta in pacchi chiusi

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso della merce che esso contiene.

Art. 97 Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere alla vista di tutti apposite tabelle indicanti la qualità e i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

Art. 98 Tabella per la vendita delle carni

Oltre alle tabelle esterne e interne che, debbono contraddistinguere in modo chiaro e ben visibile gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate, vi dovrà essere nell'interno degli stessi esercizi ed egualmente ben visibile una tabella indicante la qualità e i prezzi delle carni esposte in vendita.

Art. 99 Tabella per la vendita dei combustibili

I commercianti di combustibili, dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 100 Carbone minerale

Gli stessi commercianti dovranno tenere il carbone minerale depositato nei locali di vendita, suddiviso a seconda delle diverse qualità e con indicazione visibile delle qualità stesse.

Art. 101 Vendita al minuto dei combustibili

La vendita al minuto si estende fino al Kg. 50 per i combustibili vegetali e a quintali 10 per quelli minerali.

Art. 102 Misurazione della brace

La misurazione della brace nella vendita al minuto deve essere fatta esclusivamente con misure metriche; perciò in ogni rivendita di combustibili deve essere tenuto almeno un decalitro, debitamente bollato.

Art. 103 Consegna a domicilio dei combustibili

Per la consegna a domicilio di qualunque specie di combustibile è fatto obbligo, ai commercianti, di accompagnare ogni singola partita con mandato in doppia copia, contenente la precisa indicazione della qualità e del peso netto delle merci. Una delle due copie di ogni mandato deve rimanere all'acquirente; l'altra, firmata da cui prende in consegna la merce, rimarrà al commerciante.

Art. 104 Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza, la quale dovrà sempre essere esposta in modo ben visibile.

Art. 105 Località per l'impianto di esercizi commerciali

Il Comune potrà sempre proibire gli impianti od il trasloco di esercizi commerciali, ove non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, in generale per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 106 Uso di contrassegni del Comune

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, salvo deleghe autorizzate.

Capo VIII - Disposizioni per il commercio ambulante

Art. 107 Esercizio del commercio ambulante

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante senza aver ottenuto il certificato di cui all'art. 121 della Legge di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, e la licenza del Sindaco di cui alla Legge 28 marzo 1991 n. 112.

Art. 108 Divieto delle soste prolungate nelle aree non destinate a mercato

A coloro che non abbiano conseguito il permesso di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, comunque essi esercitino il commercio ambulante, è fatto obbligo di non fermarsi sul suolo pubblico oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti e di percorrere esclusivamente, nell'esercizio di vendita, la parte di territorio comunale assegnata a tal fine.

La sosta per la vendita deve, poi avvenire in modo da non recare impedimento alla libertà del transito.

Quando i venditori ambulanti siano costretti ad attraversare o percorrere vie e piazze non comprese nella parte del territorio comunale loro assegnati, dovranno tenere le merci coperte.

È loro proibito di soffermarvisi per esercitare la vendita.

Art. 109 Vendita ambulante di generi commestibili

Per la vendita dei generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi) i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'ufficio di igiene e dell'ufficio veterinario per gli alimenti di origine animale.

Art. 110 Requisiti dei carretti per la vendita ambulante

I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere a due ruote, solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di metri due e venticinque centimetri, comprese le stanghe, e la larghezza di metri uno e centimetri venti, compresi i mozzi delle ruote, e devono portare la indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto non superare i centimetri settantacinque di altezza dal piano del carretto stesso.

Capo IX - Disposizioni per mestieri ambulanti

Art. 111 Esercizio di mestieri ambulanti

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza, senza prima avere ottenuto apposita licenza dell'autorità comunale.

Per i saltimbanchi, i cantanti, i suonatori e simili, sulla licenza saranno trascritte le annotazioni relative al pagamento della tassa, se dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico, e per i lustrascarpe, i facchini di piazza, i fattorini di albergo in servizio presso le stazioni ferroviarie, i venditori ambulanti di giornali, riviste e simili, anche il richiamo alle norme contenute nel presente articolo.

Per coloro che esercitano il commercio ambulante di qualsiasi specie, la licenza dell'autorità comunale consisterà in un atto da cui risulti, insieme al pagamento della tassa se dovuta per l'occupazione del suolo pubblico, la località dove la sosta temporanea per la vendita può essere eventualmente consentita oppure i limiti del territorio comunale entro i quali il commercio ambulante può essere esercitato.

La licenza comunale dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte degli agenti della forza pubblica e anche a domanda dei richiedenti la prestazione dopera, quando per questa sia stabilito il prezzo da parte dell'autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. È pure vietato esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso o per norma di regolamento.

Art. 112 Esercizio di guide pubbliche

Anche le guide, se richiedono di sostare sul pubblico suolo in prossimità di musei o edifici monumentali, oltre che conseguire la licenza dell'autorità di P. S., dovranno ottenere la licenza dal Sindaco. Sulla licenza, per cui dovranno osservarsi tutte le norme stabilite al paragrafo 2 dell'articolo precedente, verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide stesse sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche e i venditori di cose d'arte, debitamente autorizzati, non potranno sostare che nei pressi dei monumenti e dei musei designati dal Sindaco nei rispettivi permessi.

Il numero delle guide da destinarsi ai vari musei e monumenti sarà stabilito dal Sindaco.

I posti, che resteranno comunque vacanti, saranno assegnati alle guide già autorizzate secondo la loro anzianità di mestiere.

Art. 113 Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta e col sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere la esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Nelle località, ove ragioni di transito non si oppongono, potrà esserne consentita l'esposizione anche su di un apposito quadro da collocare a filo di muro.

Art. 114 Facchini pubblici

I facchini al servizio del pubblico dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "Facchino o portabagagli".

Essi dovranno portare sul berretto e sulla giubba una piastra metallica con l'indicazione del muro di matricola. La piastra dovrà essere conforme al modello depositato presso l'ufficio di Polizia Municipale.

I facchini addetti al servizio nell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio all'esterno.

Art. 115 Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Comune, non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le baracche e i loro annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'ufficio comunale della nettezza pubblica, mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali, e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dal Sindaco.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) tenere aperte le baracche oltre le ore 22 dal 1 ottobre al 31 marzo ed oltre le ore 23 negli altri mesi dell'anno. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Art. 116 Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Di regola, e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Comune con l'accordo, se del caso, dell'autorità di Pubblica Sicurezza, revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri, non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre, la revoca potrà avvenire, quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza, oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'ufficio di Polizia Municipale.

CAPO X – Penalità

Art. 117 Accertamento delle contravvenzioni ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali od agenti di Polizia Giudiziaria.

In particolare questo dovere spetta alle Guardie Municipali.

Dette trasgressioni, a prescindere dalle pene stabilite dal Codice Penale o da altra legge penale, quando costituiscono reati, sono punite, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (minimo € 25,00 massimo € 500,00).

Pertanto le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre alle spese di procedimento.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del relativo importo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art.	Disposizione Normativa	Sanzione		Oblazione nei 60gg.
		€ minimo	massimo	
87	Chi non tiene le persiane, finestre o vetrate, insegne ben assicurate	25,00	75,00	50,00
88	Chi non ripara opportunamente pozzi, cisterne, stagni, ecc., con parapetti	50,00	300,00	100,00
89	Chi installa impalcature, recinti esimili destinati al pubblico senza il collaudo della Commissione Tecnica	75,00	450,00	150,00
94	Chi si rifiuta di vendere merci esposte senza giustificato motivo	25,00	150,00	50,00
94	Chi vende il pane a pezzi e non lo pesi se richiesto	25,00	150,00	50,00
112	Guida pubblica che esercita senza l'apposito dispositivo approvato dal Sindaco, o non si attiene a quanto previsto dal presente articolo	25,00	75,00	25,00
	Lasciare in sosta il veicolo col motore acceso senza motivo ovvero non spegnere il motore in caso di interruzione della circolazione per cause di forza maggiore	25,00	100,00	50,00
1 Violaz. Ord. Del Sind.	a) lanciava petardi; b) accendeva fuochi; c) lanciava farina, gesso, polveri, liquidi irritanti e/o maleodoranti ovvero schiuma o altro materiale imbrattante; d) colpiva con bastoni, manganelli di plastica o altri oggetti; e) compiva atti contrari all'interesse e all'ordine pubblico	100,00	500,00	Non oblabile

Art. 118 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui agli artt. 50 e 54 D. Lgs, n. 267/2000, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Capo XI - Disposizioni transitorie**Art. 119 Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, i manifesti, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con le stesse.

Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 30 settembre 2005 con deliberazione n18

Il Sindaco
rag. Michele PANDISCIA

Il Segretario Capo
dott. Michele VOLPE

Il sottoscritto Responsabile del settore AA.GG. dichiara che copia del presente regolamento venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e cioè dal giorno 7 ottobre al giorno 17 ottobre 2005, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza Municipale, addì 7 ottobre 2005

Il Sindaco
rag. Michele PANDISCIA

Il Responsabile AA.GG.
rag. Anna Maria CAPRERA